

Professioni: le tariffe restano solo nei contenziosi, preventivo scritto, tirocinio durante gli studi

Tutte le novità per i professionisti contenute nel decreto per la crescita. Architetti: ok al riferimento ai parametri nelle liquidazioni giudiziali

di [Rossella Calabrese](#)

Tweet 2

Letto 1649 volte

23/01/2012 - Al termine di una riunione durata 8 ore, il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio ha approvato l'atteso pacchetto di riforme strutturali per la crescita, che puntano a rimuovere due grandi vincoli: l'insufficiente concorrenza dei mercati e l'inadeguatezza delle infrastrutture.



La **crescita economica**, spiega il Governo, è stimolata anzitutto dall'eliminazione dei vincoli burocratici (nulla osta, autorizzazioni, licenze) che oggi ostacolano l'avvio delle attività d'impresa. Il secondo pilastro è quello dell'**equità**: il decreto-legge dà spazio alla concorrenza e al merito e prevede misure che incentivano la trasparenza e la semplificazione, a tutela dei consumatori.

Impattano sui **professionisti** i provvedimenti che aboliscono le tariffe professionali e prevedono che il compenso sia pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico. Il cliente può chiedere un preventivo e il professionista deve esplicitare la complessità dell'incarico, e indicare i dati della polizza assicurativa.

Ai **giovani** sono invece dedicate le norme volte a facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro, consentendo loro di svolgere tirocini finalizzati all'iscrizione negli albi professionali già durante l'ultimo biennio di studi, prima del conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Ma vediamo nel dettaglio le norme contenute nel **decreto sulle liberalizzazioni**:

Abrogazione tariffe professionali e obblighi del professionista

La disposizione abroga le tariffe delle professioni regolamentate. Nei casi liquidazione giudiziale però, il compenso del professionista è determinato in base a parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministero

della Giustizia. Il professionista deve comunicare al cliente la misura del compenso con un preventivo scritto. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, e deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. L'inosservanza di queste norme costituisce illecito disciplinare.

Notizie correlate



20/01/2012
Imu, edilizia, professioni e infrastrutture: tutte le ricette della crescita



19/01/2012
Liberalizzazione professioni e energia: le soluzioni per la crescita



18/01/2012
Professioni, le tariffe potrebbero restare nelle liquidazioni giudiziali



17/01/2012
Riforma delle professioni, le proposte di Federarchitetti



17/01/2012
Ministro della Giustizia Severino: con gli Ordini incontro costruttivo



13/01/2012
Professioni, addio alle tariffe in nome della liberalizzazione



11/01/2012
Antitrust: via le tariffe e meno poteri agli Ordini professionali



09/01/2012
Professioni, infrastrutture e catasto: si delinea lo scenario

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 20/01/2012
Bozza del decreto sulle liberalizzazioni

Accesso dei giovani all'esercizio delle professioni

Tra i principi di carattere organizzativo che disciplinano l'autonomia delle Università, è introdotta la possibilità di prevedere che lo studente possa svolgere i primi sei mesi del tirocinio o della pratica finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, nel corso dell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica, di durata massima di 18 mesi, sono equiparati a quelli previsti per l'iscrizione agli albi professionali. È stata però cancellata la norma, introdotta con la Legge 148/2011, che prevedeva un equo compenso per i tirocinanti.

Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell'art. 39 del DL 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.

I COMMENTI

Per il **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**, "l'aver lasciato il riferimento ai parametri nei contenziosi è un atto di buona amministrazione, tutto a vantaggio dei cittadini e del buon governo dell'economia e della giustizia". "Per quanto riguarda, poi, il preventivo obbligatorio - continua il Cnappc -, condividiamo la norma che consideriamo utile per un rapporto trasparente con i clienti, ai quali non ci si dovrà limitare a preventivare i costi ma, occorrerà descrivere dettagliatamente la complessità della prestazione professionale".

"Il tirocinio misto, prima all'università e poi negli Studi professionali - aggiunge il **Cnappc** - può essere un'ottima soluzione, purché, anche in collaborazione con il Ministro Profumo, si disegni un percorso virtuoso che colleghi la scuola al tirocinio fino all'esame di Stato e che migliori la qualità dei neo professionisti senza ostacolare l'accesso al mercato". "Molto positivo il giudizio sulla possibilità di accesso ai Confidi da parte degli architetti che soffrono del vero "spread" che misura la distanza dei pagamenti da parte dei clienti (da sei mesi dei privati ad oltre un anno la P.A.) e il credito bancario, che nei casi migliori arriva a 60 giorni".

Il testo del decreto-legge è in fase di stesura definitiva presso la Presidenza del Consiglio e sarà pubblicato probabilmente sulla Gazzetta Ufficiale di domani.

(riproduzione riservata)